



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

PROVINCIA DI PALERMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

Del 29/09/2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.P.) - ANNO 2012

L'anno duemiladodici questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,30 nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato in data 26 settembre 2012 prot. n.7370 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, e su determinazione del Presidente del Consiglio.
Presiede la seduta il Presidente Sig. Spera Audenzio

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.9 e assenti sebbene invitati n. 3 come segue:

N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N.d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	Spera Audenzio	X		7	Tamburello Giuseppe	X	
2	Reina Vincenza	X		8	Monteleone Castrenze		X
3	Martorana Salvatore	X		9	Lala Vito		X
4	Stranci Pietro	X		10	Lala Giovanni	X	
5	Guarino Onofria	X		11	Fucarino Anna		X
6	Cannizzaro Giusy	X		12	Cuccia Nicola	X	

Presiede il Presidente del Consiglio Spera Audenzio

Con l'assistenza del Segretario Dott. Bonanno Vito Antonio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso parere favorevole

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

F.to: Sig. Spera Audenzio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Reina Vincenza

IL SEGRETARIO

F.to: Dott. Bonanno Vito Antonio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/91, n. 44 – sarà / è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal _____ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Bonanno Vito Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 44/91;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/91;

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Bonanno Vito Antonio

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ 10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 della L.R. n. 44/91).

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE

F.to: _____



UFFICIO FINANZIARIO

PROPOSTA

Formulata dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Raimondo Spera



Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di"





UFFICIO FINANZIARIO

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Considerato che a decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

Visto il D.Lgs 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.





UFFICIO FINANZIARIO

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

Visto l'art. 10 del regolamento IMP (Unità immobiliare adibita ad abitazione principale) con il quale è stato stabilito che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legittima, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,





UFFICIO FINANZIARIO

l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :

- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Viste le previsioni del gettito IMP stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ammontanti ad € 196.219,00 determinate sulla base dei versamenti effettuati in acconto e dalle proiezioni di gettito presunto che il comune potrà realizzare come appresso specificato:

- Versamenti relativi a fabbricati rurali da accatastare;
- Versamenti per immobili non dichiarati in catasto;
- Versamenti relativi a contribuenti mancanti
- Minor gettito IMP dovuto allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni;

Ritenuto, sulla base del gettito che il comune dovrà realizzare, di dovere aumentare l'aliquota di base relativa ai fabbricati diversi dall'abitazione principale dello 0,90 x





UFFICIO FINANZIARIO

mille, mantenendo invariate sia le aliquote che le detrazioni relative all'abitazione principale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge .23.12.2000 n. 388;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto Il Regolamento di Contabilità approvato giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 in data 4 giugno 2008;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

• **ALIQUOTA DI BASE**

8,50 x mille di cui:

in favore del comune 4,70 x mille

in favore dello Stato 3,80 x mille;

• **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**

4,00 x mille;

2) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificati rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificata purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare







UFFICIO FINANZIARIO

l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 3) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. _____ del _____;
- 5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 6) **dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della l.r. 44/91.**

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Raimondo SPERA)

IL CONSIGLIO COMUNALE





COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMP) - anno 2012.

Il PRESIDENTE invita il Segretario ad illustrare la proposta.

Il SEGRETARIO chiarisce l'attuale situazione di incertezza nel gettito dell'IMU, relazionando sulla posizione espressa dal sottosegretario all'Economia nella seduta del 13 settembre 2012 alla Camera dei Deputati. Chiarisce che il voto favorevole su questa proposta è propedeutico alla salvaguardia degli equilibri: solo il maggior gettito IMU consente di riequilibrare il bilancio.

Dopo l'intervento del Segretario, il RAGIONIERE chiarisce di aver ponderato molto l'atto, evidenziando di aver utilizzato come parametro di simulazione il gettito della prima rata pagata a giugno. Da questa analisi emerge che le stime del MEF, cui si riferisce il segretario, sono errate in eccesso, e che per poter veramente arrivare a questo gettito, mantenendo i trasferimenti comunali comunicati a fine agosto, è necessario aumentare l'aliquota ordinaria allo 0,85%. Sottolinea che questa delibera è strettamente legata a quella della salvaguardia: pertanto, se il consiglio apporta modifiche, ovviamente va rinviata la proposta di riequilibrio.

Il CONSIGLIERE Reina chiede chiarimenti sui tagli fatti per riequilibrare il bilancio.

IL RAGIONIERE chiarisce che i tagli per 24 mila euro sono stati fatti direttamente su proposte dell'ufficio per garantire l'equilibrio alla luce del taglio ai riferimenti erariali; senza questo taglio era necessario aumentare ulteriormente l'aliquota IMU.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la superiore proposta

Visto l'esito della votazione espressa in forma palese per alzata e seduta con l'assistenza degli scrutatori preliminarmente designati che dà il seguente esito:

Presenti e votanti n. 9, favorevoli n. 9

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta avente per oggetto: " **Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMP) - anno 2012.**





UFFICIO FINANZIARIO

COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
(Provincia di Palermo)

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL _____
Art. 53 Legge 8/6/1990 n. 142 recepita dall'art.1 lett. I della L.R. 11/12/1991 n.48 e dall'art.12
della L.R.23/12/2000 n.30 - D.Lgs 267 del 18.08.2000

OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria (IMP) - anno 2012

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale relativo all'oggetto sopra riportato;

ESPRIME parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa.

Contessa Entellina, li 10 settembre 2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Raimondo SPERA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (comma 5 art. 153 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime, pertanto, parere favorevole ai sensi del comma 5 art. 153 D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Si attesta, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, l'esistenza della copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate e uscite in atto impegnate.

Contessa Entellina, li 10 Settembre 2012

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Rag. Raimondo SPERA)